



**COMUNE
DI
CASALMORO**

Provincia di Mantova

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)**

*(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 9 del 10/04/2014
e con Deliberazione Consiliare n. 13 del 13/05/2014)*

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

INDICE

- Articolo 1- Istituzione della imposta unica Comunale (IUC)
- Articolo 2 Obbligo di dichiarazione della IUC
- Articolo 3 Gestione della IUC
- Articolo 4 Funzionario Responsabile IUC, nomina e competenze
- Articolo 5 Sanzioni
- Articolo 6 Notifica mediante messo
- Articolo 7 Liquidazioni ed accertamenti
- Articolo 8 Rimborsi
- Articolo 9 Interessi
- Articolo 10 Arrotondamenti
- Articolo 11 Compensazioni
- Articolo 12 importo minimo dei versamenti e dei rimborsi
- Articolo 13 termine adozione tariffe ed aliquote
- Articolo 14 Trasmissione delle deliberazioni e dei regolamenti

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1- Istituzione della imposta unica Comunale

1. È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La **IUC** si compone dell'imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (**TARI**) destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
2. Il Comune di Casalmoro, avendo attivo sul proprio territorio un sistema di misurazione della frazione Secca Residua, istituisce sul proprio territorio il **CORRISPETTIVO** sui rifiuti in luogo della TARI ai sensi dell'art. 1, comma 668, della L. n° 147/2013.
3. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 3.
4. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo del comma 677 della Legge 147/2013 e smi, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure agevolative.
5. Nel caso in cui il Comune con il provvedimento tariffario si avvalga della facoltà di stabilire ai fini TASI per alcune categorie di immobili l'aliquota zero, l'aliquota massima IMU non può superare il 10,6 per mille.

Articolo 2 Obbligo di dichiarazione della IUC

1. I soggetti passivi presentano al Comune la dichiarazione relativa alla IUC, redatta sugli appositi modelli, pubblicati sul sito del Gestore e del Comune, entro il successivo 31 luglio se il possesso o la detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al corrispettivo iniziano nel primo semestre dell'anno, ovvero entro il successivo 31 gennaio se il possesso o la detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al corrispettivo iniziano nel secondo semestre dell'anno.
2. Per la componente IMU, la dichiarazione viene redatta su modello ministeriale da presentare entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
3. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
4. Le dichiarazioni IUC, anche di variazione, presentate dopo alla data di approvazione del presente regolamento, debbono dichiarare la superficie calpestabile dell'immobile, determinata secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento, e altresì la superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138, indicando i dati catastali, completi, dell'unità principale e di eventuali pertinenze, allegando visura e planimetria catastale ovvero planimetria idonea, in scala opportuna e nota, con allegata tabella di riepilogo della superfici calpestabili, firmata dal presentatore dell'istanza in autocertificazione ai sensi della normativa vigente.
5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo o corrispettivo. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed

esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

6. Nel caso di variazioni, la dichiarazione IUC va presentata entro il successivo 31 luglio se le modificazioni si verificano nel primo semestre dell'anno, ed entro il successivo 31 gennaio se le modificazioni si verificano nel secondo semestre dell'anno.

7. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dei previgenti sistemi di prelievo fiscale, qualora non vi siano state modifiche: Imposta comunale sugli immobili (ICI), Imposta municipale propria (IMU), tassa/tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU, TIA2) e tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

8. I modelli della dichiarazione IUC sono approvati dalla Giunta Comunale in base alle disposizioni di legge e del presente regolamento.

Articolo 3 Gestione della IUC

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune per le componenti IMU-TASI, mentre il corrispettivo per la gestione del servizio rifiuti di cui al comma e 668 art. 1 Legge 27.12.2013 n. 147, è applicato e riscosso dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. Nel caso di appalto della gestione il comune, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, può conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell'ente locale o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento.

3. Le funzioni di cui al comma 3 sono conferite ai dipendenti dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneità.

4. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.

Articolo 4 Funzionario Responsabile IUC, nomina e competenze

1. La Giunta comunale designa il funzionario responsabile cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Articolo 5 Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30 per cento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693 dello articolo 1 della legge di stabilità 2014, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Oltre alle cause di non punibilità previste dallo articolo 6 del D.Lgs.n. 472/97 non sono irrogate sanzioni nè richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.
7. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.
8. Nel caso di versamento tardivo ma spontaneo, effettuato oltre il tempo stabilito per il ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/97, le sanzioni sono applicate nella misura doppia prevista dal predetto articolo 13.
9. L'adozione del CORRISPETTIVO sui rifiuti comporta una specifica disciplina sanzionatoria, regolata nel capo IV del presente regolamento.

Articolo 6 Notifica mediante messo

1. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell'ente locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

Articolo 7 Liquidazioni ed accertamenti

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

3. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo .

Articolo 8 Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Articolo 9 Interessi

1. La misura annua degli interessi è determinata nella misura del tasso di interesse legale, salvo quanto specificatamente disposto per il corrispettivo rifiuti. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 10 Arrotondamenti

1. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 11 Compensazioni

1. I contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali, previo riconoscimento del credito da parte del funzionario Responsabile.

Articolo 12 importo minimo dei versamenti e dei rimborsi

1. Non sono effettuati versamenti né rimborsi quando l'importo risulta non superiore a 10 euro. Gli stessi principi valgono per gli accertamenti e per le liquidazioni.

Articolo 13 termine adozione tariffe ed aliquote

1. Il Comune delibera le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 14 Trasmissione delle deliberazioni e dei regolamenti

1. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive

modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti dell'Imu decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, mentre per la Tasi e la Tari/corrispettivo tale pubblicazione che sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52 comma 2 del D.Lgs. 446 del 1997, ha una finalità meramente informativa e non costituisce condizione di efficacia dell'atto.



dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti del comune, risultanti dalle dichiarazioni presentate dal 30 giugno 2014.

Articolo 11 Dichiarazione

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta municipale propria e delle relative istruzioni.

2. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

3. Gli altri soggetti passivi dell'imposta municipale propria possono presentare la dichiarazione IMU, anche in via telematica, seguendo le modalità previste per gli Enti non commerciali.

Articolo 12 Comunicazione tra uffici

In caso di trasformazione urbanistica da terreno agricolo in area fabbricabile, l'ufficio edilizia privata ne dà comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza da parte del contribuente. Copia della predetta comunicazione sarà inviata all'ufficio tributi.

CAPO III – TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

INDICE

Articolo 1 Presupposto

Articolo 2 Soggetti passivi

Articolo 3 Base Imponibile

Articolo 4 Aliquote

Articolo 5 Riduzioni ed esenzioni

Articoli 6 Individuazione dei servizi indivisibili con relativi costi coperti con il gettito TASI

Articolo 7 versamento della TASI

CAPO III – TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Articolo 1 Presupposto

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Articolo 2 Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 1 dell' articolo 26 del presente regolamento. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Non è da considerarsi obbligato solidale il contitolare della abitazione principale che non abbia ivi la residenza e l'abitazione principale e sia assoggettato all'IMU come altro fabbricato;

3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

6. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. Nel caso in cui sia disposta un'aliquota superiore allo 0 per mille per la categoria "altri fabbricati", l'occupante versa la TASI nella misura del **20 per cento** dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Articolo 3 Base Imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come previsto dall'articolo 4 del Capo II del presente regolamento.

2. Per le aree edificabili su cui persiste l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile la base imponibile è costituita dal valore venale dell'area edificabile, così come stabilito dal comma 5 dello articolo 5 del D.lgs.n.504/92.

Articolo 4 Aliquote

1 L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

2 Il Consiglio Comunale può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, destinato a finanziare le detrazioni per abitazione principale entente IMU;

3. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota non può eccedere l'1 per mille.

Articolo 5 Riduzioni ed esenzioni

1. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge.

Articolo 6 Individuazione dei servizi indivisibili con relativi costi coperti con il gettito TASI

1. Il gettito derivante dalla applicazione della TASI è destinato alla copertura anche parziale dei costi riferiti ai seguenti servizi indivisibili:

illuminazione pubblica,
manutenzione strade,
manutenzione del verde pubblico,

2. L'indicazione analitica per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, viene inserita nella delibera di consiglio comunale di approvazione delle aliquote TASI.

Articolo 7 Versamento della TASI

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

2. Il versamento della TASI è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

3. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaggio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta;

4. Il Comune assicura ai Contribuenti la massima semplificazione e facilitazione per il versamento, anche tramite l'istituzione di sportello on line.